



Delibera n. 40/2013, Verbale CdA n. 06/13

Oggetto: approvazione del testo definitivo della Convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011, ai sensi del quale l'Istituto *"promuove, realizza e coordina (...) attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri"*;
- VISTO** l'art. 27, comma 1, del medesimo Statuto, ai sensi del quale *"Al fine di promuovere la collaborazione tra INAF e le Università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro"*;
- VISTO** l'art. 27, comma 1, del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 23 luglio 2012, ai sensi del quale *"(...) al fine di sviluppare le iniziative scientifiche dell'Ente, l'INAF attua la collaborazione con Università ed altri soggetti pubblici e privati o commissiona attività di ricerca ai medesimi soggetti, tramite la stipula di accordi e convenzioni con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione"*;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il vigente Regolamento del personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U., Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTA** la Convenzione tra l'INAF e la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 77/2007 del 14 novembre 2007, finalizzata alla costituzione di un Gruppo di Ricerca congiunto, avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica Relativistica e della Cosmologia, attraverso l'apporto di fisici ed astrofisici teorici, computazionali ed osservativi, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati;

CARB

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione, di durata quinquennale, è pervenuta a scadenza il 2 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione n. 62/2012 del 25 luglio 2012, con la quale era stata approvata la bozza definitiva della Convenzione Quadro tra l'INAF e la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, stipulata in data 16 gennaio u.s., tesa a definire e a specificare le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra l'Istituto e le Università, al fine di assicurare lo scambio di elevate competenze ed il raggiungimento di risultati scientifici di eccellenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2.1, lett. d), della suddetta Convenzione, l'INAF e la CRUI collaborano all'istituzione di gruppi di ricerca congiunti a tempo definito, per specifici progetti, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF e dai Regolamenti delle Università;

VISTA la propria deliberazione n. 12/2013 del 13 febbraio u.s. con la quale era stato stabilito di addvenire al rinnovo della Convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa e conferito pieno mandato al Presidente e al Direttore Scientifico per l'approfondimento di alcuni aspetti della bozza della Convenzione medesima;

PRESA VISIONE del testo definitivo della Convenzione INAF/SNS;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare il testo definitivo della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Scuola Normale Superiore di Pisa, allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di conferire pieno mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione della Convenzione.

Napoli, 18 giugno 2013

Il Segretario



Il Presidente



Convenzione

Tra

La **Scuola Normale Superiore** (anche "SNS"), con sede in Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, nella persona del Professor Fabio Beltram, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore e rappresentante legale pro-tempore,

E

L'**Istituto Nazionale di Astrofisica**, (anche "INAF"), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, C.F. 97220210583, nella persona del Prof. Giovanni Fabrizio Bignami, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore,

Premesso che

- l'INAF è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;
- la SNS è un Istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione ad ordinamento speciale che sta sviluppando la propria attività di ricerca e di formazione nel settore dell'astronomia e dell'astrofisica;
- l'INAF ha stipulato il 16.01.2013 con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) una convenzione quadro con la quale si sono definite e specificate le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra l'INAF e le università, al fine di assicurare lo scambio di elevate competenze e il raggiungimento di risultati scientifici di eccellenza;

- la citata convenzione quadro prevede, in particolare, la possibilità di costituire gruppi di ricerca congiunti a tempo definito presso le Università al fine di rendere possibile lo svolgimento di specifici programmi di ricerca, anche pluriennali, di interesse reciproco;

- le Parti hanno avuto rapporti di collaborazione scientifica dal 2007 al 2012 con anche la costituzione di un gruppo di ricerca congiunto, per lo svolgimento di attività di ricerca nei campi dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica Relativistica e della Cosmologia, anche in relazione alle attività sperimentali e teoriche svolte nell'area di ricerca di Pisa al di fuori della SNS, e per la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati;

- le Parti sono interessate a proseguire e consolidare i rapporti di collaborazione scientifica intrapresi e condotti con riconosciuti risultati

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse e gli atti in essa indicati devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La SNS e l'INAF, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di seguito definite.

In particolare, la SNS e l'INAF costituiscono, in conformità alle disposizioni dei propri statuti, regolamenti e disciplinari, un Gruppo di Ricerca congiunto (anche "GdR" nel seguito) avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica Relativistica e della Cosmologia, attraverso l'apporto di fisici e astrofisici

teorici, computazionali e osservativi, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati.

Le parti riconoscono che potranno anche stipulare successivi accordi specifici attuativi della presente convenzione (es. per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca, per partecipare a bandi, *calls* etc.).

Art. 3

Il GdR congiunto è formato dal personale scientifico della SNS, temporaneamente associato all'INAF, in conformità alle disposizioni del *"Disciplinare Associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico scientifica"*, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/2010 del 22 ottobre 2010 e specificatamente impegnato nelle attività di ricerca di cui all'articolo precedente, e da un massimo di cinque ricercatori e/o assegnisti di ricerca dell'INAF, impegnati negli stessi campi di ricerca ed individuati con le modalità di cui al successivo art. 7.

Ciascuna Parte sostiene direttamente ogni onere relativo al proprio personale di ricerca impegnato nel GdR congiunto, ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Ai fini dello svolgimento dell'attività di collaborazione programmate, il GdR potrà disporre fondi reperiti dalla SNS e/o dall'INAF, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuno degli Enti.

Le parti si impegnano altresì a promuovere, ove sia possibile, il finanziamento esterno delle attività di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali e internazionali.

I fondi reperiti dalla SNS, dall'INAF o da Enti esterni per lo svolgimento delle attività di ricerca programmate dal GdR saranno amministrati dalla SNS,

secondo le indicazioni del Responsabile scientifico del Progetto di cui all'art. 7 ed in conformità alla normativa SNS per tempo vigente.

Il Responsabile del Progetto e la SNS saranno responsabili nei confronti dell'INAF delle risorse assegnate al progetto dall'INAF e dell'andamento delle ricerche programmate.

Art. 5

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, la SNS si impegna a garantire il supporto logistico ed amministrativo necessario e a consentire al personale di ricerca del GdR l'accesso alla Biblioteca e ai servizi informatici della SNS.

La SNS si impegna altresì:

- a) ad ospitare il GdR congiunto in locali idonei;
- b) ad assicurare al personale INAF coinvolto nelle attività di ricerca di comune interesse l'accesso ai Laboratori e Centri della SNS, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate, al fine di consentir ad esso lo svolgimento di attività scientifiche nell'ambito dei programmi concordati;
- c) a garantire a eventuali dipendenti, borsisti, assegnisti e collaboratori INAF ospitati, previa autorizzazione del Comitato di cui all'art. 7, presso il GdR lo stesso trattamento riservato al personale del GdR stesso;
- d) a garantire ad eventuali ospiti o visitatori del GdR piena libertà di accesso alle strutture presso cui ha sede il GdR, nel rispetto delle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti all'interno della SNS;
- e) a dare adeguato risalto al GdR nelle comunicazioni verso l'esterno, nelle partecipazioni congressuali e nelle azioni divulgative e di formazione risultanti dalle attività svolte, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Stampa della

SNS e di quello dell'INAF.

Art. 6

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, l'INAF si impegna:

a) ad assicurare, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate e salve le consuete modalità di accesso su base competitiva all'uso delle infrastrutture osservative nazionali, l'accesso del personale e degli allievi della SNS alle Strutture di ricerca e l'uso delle infrastrutture osservative dell'INAF per lo svolgimento della loro attività didattica e/o di ricerca;

b) a destinare presso il GdR congiunto il personale di ricerca INAF, di cui all'art. 3, senza oneri per la SNS e senza oneri aggiuntivi a carico dell'INAF stesso,

- conservandogli il trattamento giuridico, previdenziale ed economico spettantegli;

- fornendogli idonea copertura assicurativa (per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi);

c) a consentire l'affidamento al personale INAF assegnato al GdR di incarichi di insegnamento per i corsi interni della SNS, compatibilmente con la normativa che regola la materia.

Art. 7

E' costituito un Comitato di coordinamento, composto da due membri nominati dall'INAF e da due membri nominati dalla SNS. Il Comitato è presieduto da uno dei membri nominati dalla SNS.

Il Comitato definisce, su base annuale, i programmi di ricerca del Gruppo congiunto e individua i ricercatori INAF e della SNS che vengono chiamati a

farne parte. Il Comitato nomina altresì, sentiti i membri del GdR, un Responsabile scientifico del Progetto che è responsabile dell'attuazione delle ricerche programmate.

Art. 8

Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DI 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

1. il personale INAF opererà presso il GdR nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del Dlgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura di SNS fornire al personale INAF idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza;
2. il personale INAF si impegna a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;
3. il personale INAF impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione non sarà esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, pertanto non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria da parte di SNS;
4. l'INAF designi, tra il personale inviato presso il GdR, un referente per le questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per le disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9

La presente convenzione ha efficacia di anni cinque dalla data del 01.07.2013.
L'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente

concordato tra la SNS e l'INAF, sulla base delle effettive necessità dei programmi in corso e/o l'opportunità di dare avvio ad altri programmi di ricerca di comune interesse.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di sei mesi, da comunicare in forma scritta (fax, pec etc.), salvo l'obbligo di portare a termine i programmi già in essere.

Art. 10

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi del Dlgs. 82/2005, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.

Per la SNS, Il Direttore, f.to Prof. *Fabio Beltram*

Per l'INAF, il Presidente, f.to Prof. *Giovanni Fabrizio Bignami*

Pisa/Roma, 26 giugno 2013